



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO “STAFF LEASING”

*PROCEDURA DI GARA APERTA, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI), CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.*

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto della gara	2
Art.2 – Durata e importo presunto del contratto	2
Art. 3 – Profili professionali richiesti	3
Art. 4 - Obblighi del Somministratore	4
Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio	6
Art. 6 – Obblighi della Committente	6
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione	7
Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.....	7
Art. 9 – Corrispettivo del servizio	8
Art. 10 – Fatturazione.....	9
Art. 11 – Revisione prezzi	9
Art. 12 – Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate	10
Art. 13 – Interruzione del rapporto di somministrazione.....	10
Art. 14 – Contratti individuali di lavoro.....	10
Art. 15 – Periodo di prova e sostituzione dei prestatori.....	11
Art. 16 – Potere disciplinare	11
Art. 17 – Diritti sindacali dei prestatori.....	11
Art. 18 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 19 – Penalità.....	12
Art. 20 – Clausola sociale	12
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 22 – Clausola risolutiva	13
Art. 23 – Recesso.....	14
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto.....	14
Art. 25 – Foro competente	14
Art. 26 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	14
Art. 27 – Adempimenti art. 26 d. Lgs. 81/08.....	15
Art. 28 – Riservatezza.....	15
Art. 29 – Informativa privacy	15
Art. 30 – Norma di rinvio	16



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Art. 1 – Oggetto della gara

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione in regime di staff leasing, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del d. Lgs. n. 81/2015, per le esigenze dell'Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

Il servizio di somministrazione comprende anche l'attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, la gestione amministrativa e i relativi oneri.

Il capitolato speciale costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato dal concorrente aggiudicatario.

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l'impiego a tempo indeterminato (staff leasing) di personale in favore dell'Azienda Speciale per professionalità corrispondenti ai livelli del CCNL del personale del **comparto UNEBA triennio 2017-2019** per un numero massimo di 29 unità come meglio specificate nel successivo art. 3.

Art.2 – Durata e importo presunto del contratto

La **durata** del contratto è di **36 (trentasei) mesi**, con decorrenza iniziale dalla stipula del Contratto con l'operatore aggiudicatario ovvero di avvio del servizio.

E' prevista la possibilità (opzione) di prorogare il contratto per una durata massima pari a **24 mesi**, su comunicazione scritta dell'Azienda Speciale, almeno 1 mese prima della scadenza naturale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere prorogata di ulteriori **6 mesi** (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. E' fatta salva la facoltà di recesso da parte della Azienda Speciale che deve essere comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza. In ogni caso la Azienda Speciale ha la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Il **valore** massimo stimato del Contratto per la durata di 36 mesi è di Euro 2.268.534,15. Come meglio specificato nell'art. 3 del Disciplinare di gara, tale importo include il costo lordo del personale somministrato, ivi compreso l'aggio di agenzia offerto (al netto dell'iva dovuta per legge) nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi indicati nel presente Capitolato speciale.

Il Totale Costo del lavoro non comprende le ore di lavoro straordinarie, per le quali sarà applicata una maggiorazione, secondo quanto previsto e disciplinato dal C.C.N.L. UNEBA, nonché la percentuale di aggio di Agenzia proposta dall'aggiudicataria in sede di offerta, calcolata sul valore effettivo degli straordinari



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

effettivamente erogati nel pertinente periodo di fatturazione. È fatta salva la clausola di revisione prezzo di cui all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 3 – Profili professionali richiesti

I profili richiesti da fornire in somministrazione sono i seguenti:

PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	N. unità	h/sett.	Livello UNEBA	sede	Costo orario lordo	destinazione	sede	mansioni	Titoli e competenze richiesti
RESPONSABILE PAGHE	1	38	2°	ufficio	19,23 €	ufficio risorse umane Macro 5	uffici amm.vi	utilizzo software "dipendenti in cloud" Teamsystem - emissione cedolini paga - rapporti con studio consulenza giuslavoristica - invio dati	laurea - conoscenza software "dipendenti in cloud" Teamsystem
EDUCATORE DOMICILIARE	4	25	3°s	domicilio	17,81 €	FSC Macro 3-5 FNA Macro 3	domicilio utenti	assistenza socio-educativa domiciliare	titoli educatore prof.le da normativa vigente
MANUTENTORE	2	38	4°	cim/trisi	15,74 €	cimitero com.le Macro 1 centro Trisi Macro 1	cimitero com.le/centro sportivo Trisi	manutenzione ordinaria - piccoli lavori di muratura/elettrici/idraulici	cv
GIARDINIERE	2	38	4°	cim/trisi	15,74 €	cimitero com.le Macro 1 centro Trisi Macro 1	cimitero com.le/centro sportivo Trisi	sfalcio - cura del verde - potatura - semina	cv
GEOMETRA	1	38	4°	ufficio	15,74 €	ufficio amm.vo Macro 5	uffici amm.vi	valutazioni, stime, pareri e perizie	diploma geometra - iscrizione ordine
ADDETTO ATTIVITA' POLIVALENTI	4	38	6°s	sport	14,71 €	custodia impianti sportivi Macro 1	via foscolo/via senna/via san gottardo	apertura/chiusura, vigilanza e custodia impianti sportivi	cv
AUSILIARIO	15	30	7°	varie	13,29 €	impianti sportivi Macro 1 asili nido Macro 2 uffici azienda Macro 3-4-5	via foscolo/via senna/via san gottardo/via chiarini/ uffici amm.vi	pulizia e sanificazione ambienti	cv

Per ciascuno dei profili sono stati indicati:



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

1. il numero delle unità richieste;
2. le ore settimanali per singolo lavoratore da somministrare;
3. il livello del CCNL di riferimento (comparto UNEBA triennio 2017-2019),
4. il costo orario lordo comprende:
 - ✓ stipendio tabellare
 - ✓ ERMT
 - ✓ Indennità di funzione (per 14 mensilità)
 - ✓ quota tredicesima
 - ✓ quota quattordicesima
 - ✓ oneri previdenziali ed assicurativi
 - ✓ quota tfr
 - ✓ irap

(riferimento: tabelle del costo orario del personale dipendente degli Enti che operano nell'ambito dei progetti presentati dagli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che applicano il CCNL relativo al personale del comparto UNEBA triennio 2017-2019, elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

5. macrostruttura interna di destinazione;
6. sede prevista di lavoro;
7. mansioni principali del profilo;
8. titoli e competenze richiesti.

Art. 4 - Obblighi del Somministratore

Nei confronti della Azienda Speciale il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte. Considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali nonché per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati, la cessione anche parziale del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto stesso in danno del Somministratore.

Il Somministratore si obbliga:

- a) alla ricerca e selezione del personale richiesto nel rispetto di quanto richiesto per i singoli profili di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
- b) a rendere disponibile il lavoratore per un colloquio tecnico-conoscitivo eventualmente richiesto dall'Azienda Speciale;
- c) di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- d) all'avvio del prestatore al lavoro nei termini indicati dalla Azienda Speciale. In casi specifici e su richiesta della Azienda Speciale, l'avvio del prestatore deve avvenire nella stessa giornata della richiesta e comunque in tempo utile per l'espletamento del servizio. In caso di mancato avvio del prestatore nei



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

- tempi suddetti, la Azienda Speciale applicherà le penalità previste dall'art. 19 del presente capitolato;
- e) di assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
 - f) alla sostituzione del prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dell'Azienda Speciale e nei termini perentori indicati dalla medesima, senza l'aggravio di ulteriori oneri;
 - g) alla puntuale ed integrale corresponsione mensile del trattamento economico spettante in base al CCNL UNEBA, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti dall'Azienda Speciale. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti dalla Azienda Speciale, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione, ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto;
 - h) al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
 - i) all'iscrizione dei lavoratori alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi;
 - j) all'effettuazione degli accertamenti sanitari pre-assunzione e della sorveglianza sanitaria dei prestatori ove prevista dal protocollo sanitario adottato per i lavoratori, ai sensi dell'art. 41 del d.Lgs 81/08 e all'effettuazione della informazione, formazione e addestramento ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 81/2015;
 - k) all'invio preventivo all'assegnazione di copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dal Prestatore con allegata attestazione della informazione, formazione e addestramento dallo stesso effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.Lgs 81/2008 e dell'art. 35 del d.Lgs 81/2015 e copia del giudizio medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato ai sensi dell'art. 41 del d.Lgs. 81/08;
 - l) all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione all'Azienda Speciale, alla consegna al lavoratore di copia del Codice etico dei dipendenti unitamente al Codice Disciplinare reperibile sul sito dell'Azienda Speciale;
 - m) all'assegnazione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti dal documento di valutazione dei rischi per le mansioni assegnate (tra essi: calzature antinfortunistiche);
 - n) all'invio alla Azienda Speciale di copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy. Il Somministratore si impegna in ogni caso ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento e flusso informativo nei confronti della Committente per tutta la durata del contratto, anche attraverso l'istituzione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, di un ufficio operativo a non più di 10 km di distanza dalla sede dell'Azienda Speciale sita in Montesilvano;
 - o) di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
 - p) di provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente – e da successive evoluzioni



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale, seppur non previste nel presente capitolato.

Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio

L'Agenzia è tenuta a svolgere i Servizi con la massima cura e disciplina, secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto nonché secondo le eventuali condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.

I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti della Committente di pari livello di inquadramento e profilo professionale, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. UNEBA. Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti della Committente, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni. Il rapporto che si instaura tra il lavoratore somministrato e la Committente è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore somministrato, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo della Committente ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della Committente. Tenendo conto delle richieste della Committente, il personale somministrato dovrà essere già formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettiva presenza dei lavoratori in somministrazione, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'andamento dei livelli di servizio,

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, del d.lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'Agenzia, la Committente provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati.

In tal caso, la Committente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 6 d.lgs. 81/2015, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitato dall'ApL, anche su segnalazione della Committente, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6 – Obblighi della Committente

L'Azienda Speciale assume a sua volta i seguenti obblighi:

a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento, di natura teorico-pratica in materia di sicurezza sul lavoro,



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

- sulle procedure di prevenzione specifiche adottate dall'Azienda Speciale;
- b) in caso di inadempimento del Somministratore, corrispondere direttamente al Prestatore e all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dal Somministratore, fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo anche mediante escussione totale o parziale della cauzione;
 - c) assicurare al prestatore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione motivata dalla inidoneità del prestatore alle mansioni assegnate;
 - d) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori;
 - e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Prestatore inadempiente;
 - f) informare, immediatamente e per iscritto, l'Agenzia in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge.

Art. 7 – Direttore dell'esecuzione

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Azienda Speciale si riserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza, di effettuare verifiche e controlli circa l'esatta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualora dalle verifiche e controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto,



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

il Somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nel caso di particolari e gravi recidive, l'Azienda Speciale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno del Somministratore ed all'incameramento della cauzione definitiva a norma del successivo art. 17.

Le positive risultanze dei controlli e delle verifiche di cui al presente articolo non liberano in ogni caso il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Art. 9 – Corrispettivo del servizio

A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, l'Azienda Speciale corrisponderà al Somministratore:

- ▶ il costo di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione, sulla base del CCNL applicabile e di quanto indicato nel precedente art. 3;
- ▶ l'aggio di agenzia oggetto del contratto per la remunerazione dei Servizi. Tale corrispettivo si riferisce ai Servizi eseguiti a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente

Il corrispettivo determinato si intenderà a compensazione di ogni onere gravante sul Somministratore per la retribuzione e l'amministrazione dei lavoratori, nonché della equa remunerazione del servizio, esclusa solamente l'IVA nelle misure di legge.

Il corrispettivo si intenderà compensativo, in particolare, dei seguenti oneri:

- 1) Retribuzione, ivi compresa tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività e permessi retribuiti secondo quanto disposto dal CCNL UNEBA e Accordo integrativo aziendale;
- 2) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali ulteriori contributi di natura analoga;
- 3) premio assicurativo INAIL;
- 4) sostituzione del personale in ogni caso in cui sia richiesta dalla Azienda Speciale per esigenze di continuità del servizio;
- 5) oneri per la sicurezza del lavoro;
- 6) oneri di cui ai fondi per la formazione;
- 7) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente in cui prestano servizio;
- 8) eventuali ulteriori oneri a carico del Somministratore per ferie, festività, congedi, permessi ed altre assenze legittime del personale somministrato;
- 9) visite mediche e accertamenti preliminari all'assunzione; sorveglianza sanitaria dei prestatori ex art. 41 del d.lgs. 81/2008 e visite mediche preassuntive, preventive, periodiche e a richiesta ad essa collegate e altri accertamenti e obblighi previsti in materia dallo stesso decreto; informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 d.lgs. 81/2008 e art. 35 del Dlgs 81/2015; dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le mansioni assegnate ai prestatori.
- 10) costi amministrativi generali e specifici del personale;

Le tariffe della retribuzione lorda previste dal vigente CCNL del comparto UNEBA, da prendere a riferimento per



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

la formulazione dell'offerta economica, in relazione alle diverse figure oggetto di somministrazione, sono quelle indicate nell'art. 3 del presente capitolato.

Per le ore straordinarie l'Azienda Speciale, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

L'aliquota (tasso) INAIL da applicare di volta in volta sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto e corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate. Le informazioni necessarie al corretto inquadramento assicurativo ai fini INAIL verranno indicate al momento della richiesta delle singole forniture.

L'Azienda Speciale si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché provvedere alla sostituzione del Prestatore nel periodo di assenza di quest'ultimo.

Art. 10 – Fatturazione

L'Agenzia emette fattura con cadenza mensile posticipata intestate all'Azienda Speciale, corredata dal foglio paga, contenenti i dati seguenti (previa trasmissione di un report mensile in excel con valore di prefattura, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'invio della fattura definitiva, al fine di consentire un controllo puntuale di tutte le voci ricadenti nel mese di riferimento):

- dettaglio delle voci di cui all'art. 3;
- relativo margine di Agenzia;
- IVA sul margine di Agenzia;
- totale fattura.
- l'imponibile IRAP.

Mensilmente l'Agenzia dovrà presentare i modelli F24 quietenzati e attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e fiscali inerenti ciascun rapporto di lavoro somministrato presso l'Azienda.

Alla liquidazione delle fatture si provvede previa assunzione della regolarità del servizio, nonché della quietanza del modello F24. La liquidazione può essere sospesa qualora, per i servizi ai quali la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'Agenzia. In tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l'Agenzia avrà sanato le irregolarità contestate.

Le fatture emesse sono pagate dalla Committente solo dopo il controllo della loro regolarità, a 30 (trenta) giorni d.f. esclusivamente tramite bonifico bancario.

Art. 11 – Revisione prezzi

È riconosciuta la forma di revisione periodica dei prezzi esclusivamente per la parte riferita al solo costo del



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL di categoria.

Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, la percentuale di aggio di agenzia determinata all'atto dell'aggiudicazione resterà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto salvo quanto specificato nel periodo seguente.

Qualora nel corso del servizio si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti, l'aggio di agenzia potrà essere ragguagliata in aumento o in diminuzione sempre che le variazioni superino la percentuale del 10%. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il prezzo del servizio e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie [quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice].

Art. 12 – Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Nel caso di assenze del Prestatore, tutelate dalla legge, gli uffici competenti si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore nei termini stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

Il Somministratore si impegna a comunicare preventivamente alla Azienda Speciale l'eventuale assenza prevedibile del Prestatore e la durata della stessa, da qualsiasi causa sia essa originata, al fine di consentire all'Azienda Speciale di richiedere la sostituzione nei tempi necessari secondo le esigenze del servizio. Al Prestatore sostituito verranno applicate le medesime tariffe e condizioni applicate al Prestatore sostituito.

Art. 13 – Interruzione del rapporto di somministrazione.

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore o al Prestatore o derivanti da forza maggiore e/o disposizioni della Pubblica Autorità (es. commissariamento, liquidazione coatta etc), nessun onere sarà posto a carico dell'Azienda Speciale, e il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta dell'Azienda Speciale e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato.

Nel caso che l'interruzione del rapporto risulti imputabile a colpa o dolo del prestatore, quest'ultimo non potrà più essere riproposto dal Somministratore.

Art. 14 – Contratti individuali di lavoro

I Prestatori saranno di volta in volta assunti dal Somministratore con contratti individuali di lavoro (salvo il caso di lavoratori già risultanti alle dipendenze del Somministratore), conformi alle disposizioni di cui al d. Lgs. 81/2015, nonché a quanto previsto dal presente capitolato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Il periodo di assegnazione iniziale di ogni somministrazione può essere prorogato in conformità alle prescrizioni vigenti. Il lavoratore dovrà prestare la propria opera presso tutte le sedi dell'Azienda Speciale indicate nella



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

richiesta di somministrazione.

Art. 15 – Periodo di prova e sostituzione dei prestatori

Il personale somministrato dovrà essere già sufficientemente e adeguatamente istruito, formato e addestrato in relazione alle competenze e alle mansioni richieste, anche ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, e sarà soggetto ad un periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento.

La Azienda Speciale, per mezzo dei competenti uffici, si riserva comunque la facoltà di esprimere in qualsiasi momento un motivato giudizio d'inefficienza del lavoratore avviato alle funzioni da attribuire, senza che il somministratore possa opporre contestazioni o rilievi a tale riguardo.

Il Prestatore giudicato inefficiente non potrà essere inseguito riproposto per successive somministrazioni, salvo diversi accordi.

Nel caso in cui le prestazioni, secondo il giudizio di efficienza di cui sopra, non risultassero adeguate quanto richiesto, il Somministratore è tenuto, fermo restando ogni onere a suo carico, ivi compresa l'eventualità di azioni di rivalsa dei Prestatori, alla sostituzione dei medesimi.

Art. 16 – Potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare è riservato in via esclusiva al Somministratore. Ai fini dell'attivazione del potere disciplinare, l'Azienda Speciale comunica tempestivamente al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione di addebito disciplinare.

Art. 17 – Diritti sindacali dei prestatori

Ai Prestatori spettano i diritti sindacali garantiti ai sensi della legge 20 maggio 1970, n° 300, i medesimi hanno il diritto di esercitare per tutta la durata della somministrazione i diritti di libertà e di attività sindacale riconosciuti al personale dipendente delle imprese di Somministrazione di lavoro, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente della Azienda Speciale.

Art. 18 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire una cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo netto contrattuale o al diverso importo previsto all'art. 117 del d.Lgs. 36/2023 (si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice)

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

In caso di escussione parziale o totale della cauzione il somministratore è tenuto al suo reintegro nell'entità contrattuale entro i 10 gg. successivi all'escussione pena la risoluzione del contratto in danno del somministratore.

Rimane salva la facoltà per l'Azienda Speciale di esperire ogni altra azione legale in caso di insufficiente capienza della cauzione.

Art. 19 – Penalità

In caso di accertate inadempienze da parte del Somministratore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Azienda Speciale, previa formale diffida ad adempiere, le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/osostituzione dei medesimi verrà applicata una penale di Euro 400,00 per ciascun prestatore e per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- in caso di ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: Euro 200,00 oltre al risarcimento integrale di ogni altro danno diretto e/o indiretto subito dall'Azienda Speciale a causa del ritardo stesso.

Art. 20 – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e adibito allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, come previsto dall'articolo 57 del Codice degli Appalti, dalla L.R. Abruzzo n. 27 del 21.04.2017 e dall'art. 31 del CCNL della Agenzie per il Lavoro e entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, nell'ambito del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Clausola risolutiva

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi

- a) trascorsi otto giorni lavorativi dalla richiesta della Committente senza che siano stati avviati i Prestatori richiesti;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore ad Euro 10.000,00 annui;
- c) persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante diffida scritta a causa della inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio;
- d) inadempimento del Somministratore della corresponsione delle retribuzioni ai Prestatori e dei contributi agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, e/o agli adempimenti fiscali (F24, dichiarazioni, ecc.), fatto in ogni caso salvo il diritto di escussione totale o parziale della cauzione;
- e) gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge;
- f) ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;
- g) cessione, ancorché parziale, del contratto;
- h) reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione di prestatori di lavoro;
- i) sospensione o ritardo nell'erogazione delle prestazioni, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa;
- j) mancata osservanza degli obblighi di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità Finanziaria), così come previsti al precedente art. 23 del presente Capitolato.

In tali casi, l'Azienda Speciale provvederà inoltre a rivalersi anche sulla cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni e spese.

Resta inoltre salva per la Azienda Speciale la facoltà di invocare tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale nei contratti d'appalto.

L'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno dimostrabile.



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Art. 23 – Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 25 – Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti indipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Pescara, essendo esclusa, pertanto, la compromissione in arbitri.

Art. 26 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto entro il termine fissato dalla Azienda Speciale o non presti la cauzione definitiva di cui al precedente art. 17 decadrà automaticamente dall'aggiudicazione senza che l'operatore economico possa pretendere alcunché.

In questo caso l'Azienda procederà, altresì, all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara e alla segnalazione del fatto all'ANAC per l'adozione dei provvedimenti previsti.



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Art. 27 – Adempimenti art. 26 d. lgs. 81/08

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra ripartiti parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del d. Lgs. 81/08.

Art. 28 – Riservatezza

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo rimarrà valido anche successivamente alla cessazione del contratto che l'Azienda andrà a stipulare con l'Agenzia. L'Agenzia è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Speciale ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Agenzia, di tutti i danni derivanti.

L'Agenzia, nell'esecuzione dei compiti assegnati in base al presente capitolato, dovrà osservare le norme vigenti in materia di segreto aziendale e mantenere riservate le informazioni sull'organizzazione aziendale, sui processi organizzativi e produttivi dell'Azienda Speciale e sul "knowhow" aziendale di cui verrà a conoscenza, e ciò anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 29 – Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano nella persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore Dott. Eros Donatelli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC info@pec.aziendasociale.it - tel. 0854481500, mail info@aziendasociale.it,

b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Gilberto Ambotta ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it, tel. +390432951473, mail ambottag@gmail.com,

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;



PROVINCIA DI PESCARA
S.U.A.-PE



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO

- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 30 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle norme di legge e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili, oltre che al codice civile ed alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. I Prestatori dovranno essere comunque in possesso dei requisiti professionali e di accesso richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza delle suddette categorie. L'onere dell'accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore così come l'accertamento della idoneità alla mansione anche ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. vo 81/08.

I Prestatori dovranno essere già dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo e quantitativo minimo di prestazione, conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Anche ai sensi dell'art. 35 co.4 del d.lgs. 81/2015, i prestatori dovranno essere già informati, formati e addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi sia alle attività dell'impresa in generale, sia alle mansioni cui saranno adibiti e dovranno essere informati circa la necessità di sorveglianza medica ove prevista, la quale dovrà essere effettuata dal somministratore.

IL RUP
Mauro Diodato